

Consiglio di Stato sentenza n. 4509 del 2012

[ECLI:IT:CDS:2012:4509SENT](#) 

Massima

 Generata da Simpliciter

I master rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati ai corrispondenti titoli universitari ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, devono essere valutati ai fini delle graduatorie di terza fascia del personale docente della scuola primaria, a prescindere dalla natura giuridica dell'istituto che li ha rilasciati, purché si tratti di un'istituzione autorizzata dal Ministero competente all'attivazione di tali corsi di perfezionamento o specializzazione. L'equipollenza tra i titoli accademici rilasciati dalle Università e quelli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti comporta che entrambi debbano essere considerati validi ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di merito, in applicazione del principio di parità di trattamento tra i diversi percorsi formativi di livello universitario. Pertanto, il mancato riconoscimento del master conseguito presso un'Accademia di Belle Arti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nella graduatoria di terza fascia, costituisce un'illegittima disparità di trattamento rispetto ai titoli universitari, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'Amministrazione è tenuta a valutare il master conseguito presso l'Accademia di Belle Arti, attribuendo il punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, in quanto titolo equipollente a quelli rilasciati dalle Università, indipendentemente dalla natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato, purché quest'ultimo sia stato autorizzato dal Ministero competente all'attivazione di tali corsi.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7025 del 2008, proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza;

contro

[REDACTED] non costituita nella presente fase di giudizio;

nei confronti di

[REDACTED]

non costituiti nella presente fase di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 1652/2008, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. Claudio Boccia e uditi per la parte l'avvocato dello Stato La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 2114 del 2007, proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, la professoressa [REDACTED] [REDACTED] impugnava le graduatorie ad esaurimento di terza fascia della scuola primaria per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza il 18 luglio 2008, nella parte in cui non le veniva riconosciuta la valutazione del Master di I° livello, organizzato per l'anno accademico 2006/2007 dall'Accademia di belle arti "Michelangelo" di Agrigento, cui la ricorrente aveva partecipato con profitto, conseguendo il relativo diploma di partecipazione in data [REDACTED] 2007.

2. Con la sentenza n. 1652 del 2008, il Tribunale adito accoglieva detto ricorso, statuendo che "i master rilasciati dalle Accademie di belle arti sono equiparati ai corrispondenti titoli universitari e come tali devono essere valutati ai fini delle graduatorie."

La decisione del giudice di prime cure si basava sul disposto della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha posto le Accademie di belle arti allo stesso livello delle Università ed in particolare sull'art. 4, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 268, che ha riconosciuto il diploma accademico equipollente alla laurea nonché sul disposto dell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 21, che ricomprende anche il master fra i titoli che possono essere rilasciati dalla predette istituzioni e dell'art. 7 del medesimo decreto che specifica, individuandoli nel diploma accademico di primo livello o

di laurea, i titoli necessari per essere ammessi al corso di perfezionamento o al master.

3. Avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza hanno proposto appello (ricorso n. 7025 del 2008), rilevando che correttamente l'Amministrazione non aveva proceduto al computo del punteggio relativo alla partecipazione al citato master in quanto si trattava di un titolo rilasciato da un Istituto non ascrivibile né alla categoria delle Università Statali né a quella delle Università non Statali legalmente riconosciute e ciò conformemente a quanto stabilito dalla nota 10, cui rinvia il punto C7, della tabella di valutazione dei titoli di terza fascia, allegata al Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n 27.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa dell'appellante Amministrazione, aggiungeva che il titolo non poteva essere preso in considerazione, anche per il fatto che era stato conseguito presso un istituto (la Società Italiana di Ipnosi Clinica), autorizzato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1998, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, nonché a rilasciare, al termine di tali corsi, i relativi diplomi legittimanti l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

4. Con la sentenza istruttoria n. 4509 del 6 agosto 2012 questo Collegio ha stabilito di chiedere alla competente Amministrazione chiarimenti in merito: a) alla qualificazione giuridica, nell'ordinamento della pubblica istruzione, dell'Accademia *de qua*; b) alla qualificazione giuridica ed all'equipollenza del master dalla medesima rilasciato con i master organizzati dalle Università statali e non legalmente riconosciute.

5. Con la relazione dell'8 ottobre 2012 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha comunicato: che l'Accademia di

belle arti "Michelangelo" ha ottenuto il riconoscimento con D.A. della Regione Siciliana n. 681 del 14 ottobre 1996; che la medesima Accademia, in applicazione dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508, è stata inserita nell'elenco delle istituzioni AFAM abilitate al rilascio dei titoli accademici; che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con nota n. 3869 del 9 giugno 2006, ha concesso alla predetta Accademia, in base al disposto del D.P.R. n. 212 del 2005, il nulla-osta all'attivazione, per l'anno accademico 2006/2007 di 3 master fra cui quello frequentato dall'interessata; che il progetto didattico di tale corso, previsto nella nuova offerta formativa disciplinata dal D.P.R. n.212 del 2005, è stato valutato in linea con gli obiettivi formativi proposti e, in quanto tale, "presenta le caratteristiche giuridiche dei corrispondenti master di primo livello organizzati dalle Università."

6. All'udienza del 21 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Nel merito il Collegio osserva che l'art.2, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n.508 equipara le Accademie di belle arti alle Università riconoscendo loro, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, la potestà di rilasciare, al termine dei corsi di formazione, diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale e che l'art. 4 della medesima legge, come sostituito dal d.l. 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n.268, ha riconosciuto il diploma rilasciato dalle Accademie equipollente alla laurea.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,

prevede fra i titoli che possono essere rilasciati dalle Accademie di belle Arti anche i master e che l'art. 7 del predetto decreto stabilisce che per essere ammessi ad un corso o ad un master è necessario possedere il diploma accademico di primo livello o quello di laurea. Il quadro normativo delineato, dunque, evidenzia la sostanziale equiparazione delle Accademie alle Università e, in particolare per quanto d'interesse nella circostanza *de qua*, la completa equiparazione della laurea e degli altri titoli di studio universitari ai diplomi ed ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie, fra cui i master rilasciati dalle accademie di belle arti.

Ne deriva che ha errato l'Amministrazione nel non ritenere computabile, ai fini del punteggio per la formazione della graduatoria riguardante l'appellata, il master dalla medesima conseguito in quanto non rientrante nella previsione di cui alla nota 10, cui rinvia la lettera C 7) della tabella approvata con D.P.R. n. 27 del 15 marzo 2007

7.1. Quanto precede trova conferma innanzitutto nella relazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'8 ottobre 2012 di cui si è detto al precedente n. 5) nonché nella nota del 27 novembre 2007, (prot.AOODGPER 22538) del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola (cui è allegata una nota esplicativa della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 31 ottobre 2007, n.7989) secondo cui "i master o i corsi di perfezionamento del settore AFAM sono equiparati ai master universitari e come tali valutabili per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento."

Infine, per quanto riguarda la questione sollevata dalla difesa erariale relativamente all'Ente dove il master è stato conseguito, risulta in atti che il titolo prodotto dalla Professoressa [REDACTED] è stato rilasciato dall'Accademia delle Arti "Michelangelo" di

Agrigento” con esplicita attestazione di regolare svolgimento delle attività previste dal master annuale di I livello denominato “L'uso didattico della narrazione e della metafora negli insegnamenti della scuola primaria”.

8. Per quanto sin qui esposto l'appello è da ritenersi infondato e va, pertanto, respinto.

9. Nulla è dovuto per le spese non essendosi l'appellata costituita in questa fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla è dovuto per le spese non essendosi l'appellata costituita in questa fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

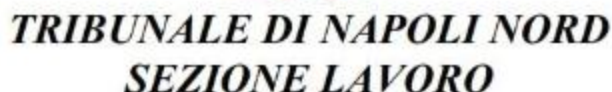
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



SENTENZA

TRA

RICORRENTE

E

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

Veniva rappresentato che, a seguito di istanza di aggiornamento delle GPS ex OM 11 2/22, anziché valutare correttamente i titoli ed il servizio conseguiti e maturati dal sig. [REDACTED], per cui rispetto alle precedenti GPS pubblicate nel 2020 ex OM 60/2020, per le due predette classi di concorso, non solo avrebbe dovuto conseguire un punteggio maggiore ma, addirittura, non valutando titoli che, per il biennio

precedente, erano stati ritenuti validi ed efficaci, retrocedendo il ricorrente ad un minor punteggio.

Si costituiva la convenuta che eccepiva che i 2 master del 2019 e del 2020 conseguiti presso l'Accademia di Belle Arti Fidia, nonché che il diploma di perfezionamento conseguito nel 2022 presso l'Accademia MICHELANGELO, non fossero da ritenersi validi in quanto, erano intervenute delle precise circolari che imponevano di non valutare i predetti titoli.

In sede cautelare, veniva rigettata la domanda d'urgenza per insussistenza del periculum.

Fissata l'udienza di discussione del merito, istruita documentalmente, la causa veniva discussa e decisa.

In via preliminare

In via preliminare, con riferimento all'istanza ex art. 151 c.p.c. alla eventuale necessità di notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati, in conformità a quanto espresso da altri Tribunali di merito, si osserva che non appare necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati (ovvero agli insegnanti assegnati ad una sede indicata dalle ricorrenti nella domanda di trasferimento) e ciò in quanto, nel caso de quo non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla parte ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnate ad una sede dell'ambito territoriale richiesto o ad altro indicato secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento.

Nel merito

Punto nodale della questione è, dunque, la valutazione dei tre titoli conseguiti presso l'accademia delle Belle Arti Michelangelo e l'accademia delle belle arti Fidia ed in particolare:

- 1) MASTER " LA DIDATTICA, LA FUNZIONE DEL DOCENTE E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI " del [REDACTED].2019 conseguito presso l'Accademia di Belle Arti FIDIA (doc. 1);
- 2) MASTER "L' USO DIDATTICO DELLA NARRAZIONE E DELLA METAFORA NEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON DSA [REDACTED].2020 MICHELANGELO conseguita presso l'Accademia di Belle Arti MICHELANGELO di AGRIGENTO (doc. 3);
- 3) "Diploma di perfezionamento annuale: Insegnare con la metodologia CLIL" conseguito presso l'Accademia di Belle Arti Michelangelo Agrigento il [REDACTED].2022 (all. 2).

Il Ministero, - la cui costituzione è stata depositata in corrispondenza dell'udienza fissata per la discussione della domanda cautelare ma che nell'epigrafe e nel

contenuto si presenta come una costituzione valida sia per la domanda cautelare in corso di causa che per la domanda di merito -, rappresentava che vi erano delle circolari che impedivano di valutare positivamente i titoli conseguiti, ed in particolare:

- Nota USR Campania n.9381 del 19/06/2022, che, pur riconoscendo la validità dei titoli conseguiti tra il 2017 ed il 20.11.2020 presso l'Accademia FIDIA, statuiva, invece, la mancanza di ulteriori autorizzazioni per il periodo successivo;

- Nota USR Calabria n. 3993 del 04/07/2022 che, richiamando la nota ministeriale nr. 10017 del 6 aprile, non riconosceva la validità dei corsi e titoli *de quibus* rilasciati da entrambe le Accademie;

Sostiene parte ricorrente, invece, la piena validità dei corsi sostenuti e delle conseguenti certificazioni rilasciate dalle due Accademie, facenti parte, perlomeno al momento del conseguimento dei titoli del 2019, 2020 e del 2022, del sistema AFAM, autorizzato al rilascio di tali certificazioni.

Ritiene il Tribunale che la tesi attorea appare fondata.

Il quadro normativo di riferimento

È utile, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 3 della l. n. 508/1999 istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

In particolare, l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, prevede che: co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge; co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.; le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico (co. 5).

La nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, fornisce, poi, indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005, in particolare al punto 6 *"valutazione periodica"* prevede che *"l'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 e tenendo, altresì, conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività, e*

in seguito, con cadenza quinquennale....Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR... La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n.212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con D.M., sulla base del parere dell'ANVUR".

Dunque, in base alla normativa vigente, le autorizzazioni a rilasciare i titoli di alta formazione sono concesse con decreto Ministeriale e sono soggette a periodica revisione, all'esito della quale può seguire, in mancanza del persistere dei requisiti richiesti, la revoca dell'autorizzazione.

L'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, con D.M. n. 78 del 31 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005, era stata autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento ai corsi triennali in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 039) e Scenografia (DAPL05);

Successivamente il Ministero procedeva alla verifica prevista dalla normativa sopra esposta e, dunque, con la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 10069 del 19.07.2021, l'Istituto Michelangelo veniva sollecitato a provvedere alla trasmissione delle informazioni necessarie per la valutazione periodica della stessa, evidenziando che, in difetto, si sarebbe attivato il procedimento di revoca dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale.

L'Accademia Michelangelo, tuttavia, per quanto risulta dal decreto Ministeriale n. 175/2023, non provvedeva alla trasmissione dei dati richiesti, fatta salva la documentazione inviata al Ministero e all'ANVUR con nota del 7.1.2022. D'altra parte, il ANVUR, con delibera n. 31 del 10 febbraio 2022, esprimeva valutazione negativa circa il mantenimento dei requisiti di iniziale accreditamento di cui all'art. 11 D.P.R. 212/2005, con riferimento ai corsi di diploma accademico di I° livello autorizzati presso l'Accademia Michelangelo di Agrigento;

Seguiva, pertanto, l'avvio del procedimento di revoca del Decreto Ministeriale che si concludeva con il decreto 175 del 20.3.2023 il quale ha stabilito che: "1. *A decorrere dalla data del presente decreto* è revocata all'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL02), Decorazione (DAPL 03); Scenografia (DAPL 05). 2. È fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018".

Dunque, nel momento in cui parte ricorrente ha acquisito i titoli, in data precedente al 20.3.2023 le Accademie avevano ancora facoltà di rilasciare le certificazioni idonee a far conseguire il relativo punteggio.

Dal quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che la possibilità di rilasciare certificazioni da parte delle Accademie è subordinato ad un decreto ministeriale e, parallelamente, solo un decreto ministeriale, seguendo, l'iter sopra descritto, ha il potere di revocare questa abilitazione. Il Decreto in questione, inoltre, prevede testualmente che ai diplomi conseguiti in data antecedente a quella del predetto decreto (20.3.2023) è fatto salvo il riconoscimento del valore legale.

L'Istituto, invece, ha omesso di riconoscere il punteggio in un momento precedente l'intervento del decreto ministeriale n.175 del 20.3.2023, sulla scorta di due circolari, sopra citate, le quali tuttavia, in quanto in contrasto con il decreto Ministeriale 31 gennaio 2018 n. 78, non possono derogare ad una fonte del diritto sovraordinata.

Discorso analogo può essere fatto anche per il diploma rilasciato dall'Accademia FIDIA. In tal caso si osserva che il diploma è stato rilasciato in una data addirittura anteriore (16.3.2019) a quello della nota della USR Campania n. 9381 del 19.6.2022 la quale testualmente stabilisce che i titoli non sono più valutabili dal dicembre 2020.

Osserva, infine, il Tribunale che è fatto notorio che le Accademie Fidia e Michelangelo siano state oggetto di indagini della Procura di Vibo per il mercimonio dei diplomi ma è altrettanto indiscusso che il decreto ministeriale ha espressamente disciplinato la fattispecie indicando una data a partire dalla quale i titoli non sono più valutabili e stabilendo, invece, che i titoli precedentemente acquisiti a quella data sono validi. Il Tribunale, pertanto, dispone in conformità della normativa sopra citata.

Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento e delle numerose circolari (anche depositate in atti) nonché in considerazione del fatto che la norma dirimente, peraltro si segno contrario a quanto stabilito nelle precedenti circolari, è intervenuta solo in data successiva a quella del deposito del ricorso. Tanto giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- a) Accoglie il ricorso, accerta che le certificazioni conseguite indicate in parte motiva sono valutabili ai fini del punteggio e per l'effetto accerta che parte ricorrente ha diritto: quanto alla classe di concorso A048 del maggior punteggio di 46 anziché 43 e, quanto alla classe di concorso A049, del maggior punteggio di 43, anziché 35.

b) Compensa le spese di lite.

Si comunichi

Aversa, 23/05/2024

Il giudice
dott.ssa Chiara Cucinella



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 328 del 2024, e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. MINISTERI MARCO, giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. CONTI GIAMPIERO ex art. 417 bis c.p.c.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-resistente -

E NEI CONFRONTI DI

di tutti i candidati inseriti, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia personale Docente, valida per il biennio scolastico Biennio 2022/2023 - 2023/2024 – O.M. n.112 del 06-05-2022, per la provincia di Agrigento, relativa alla classe di concorso per le seguenti classi di concorso: A028, A031, A034, A050, A051, A052 ed A060;

Oggetto: Altre ipotesi

Conclusioni: come in atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 5.2.24 **[REDACTED]** ha esposto di essere docente inclusa nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Agrigento (GPS), e nelle correlate Graduatorie di Istituto (GI), per le sedi scelte, valevoli per gli anni

scolastici 2022/2023 - 2023/2024, al fine del conferimento di nomine annuali (GPS) o temporanee per supplenze brevi (GI).

Lamentava che nell'attribuzione del punteggio attribuito per le GPS non erano stati valutati, con riferimento agli specifici punti della Tab A /4 allegata all' O.M. 112/2022, relativamente ai titoli in contestazione. In particolare, non venivano valutati i titoli conseguiti presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, nello specifico:

- Diploma di specializzazione in "Inclusione Scolastica, Strumenti e Metodologie per l'apprendimento e la Comunicazione" – conseguito in data il [REDACTED] 2020 (n. 2 punti - B.11 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegata all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112);

- Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" – 1500 ore e 60 CFU conseguito nell'A.A. 2017/2018 in data il [REDACTED] 2018 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegata all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112);

- Diploma di perfezionamento annuale in "Strategie didattiche per l'apprendimento attivo e la collaborazione" – 1500 ore e 60CFU conseguito nell'A.A. 2021/2022 in data il [REDACTED] 2022 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegata all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112).

Chiedeva quindi il riconoscimento dei titoli e la condanna dell'Amministrazione all'aggiornamento della graduatoria.

Si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito a mezzo funzionario contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, previa notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. ed istruzione documentale, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.

Motivi della decisione

Giova premettere che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.212 del 2005, recante il regolamento per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui emanazione è prevista dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, di riordino della "Alta Formazione artistica e musicale (cd. Istituti "AFAM")", stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica, l'autorizzazione può essere conferita anche alle istituzioni non statali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508, previa presentazione, da parte di queste ultime, di una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità del loro ordinamento didattico alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché dimostrativa della disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento della relativa attività.

In sostanza, il predetto regolamento ha consentito alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello, e in corsi biennali di secondo livello.

L' Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, che svolge attività didattica di alta formazione nel campo della "Pittura", "Scultura", "Decorazione" e "Scenografia" (Dipartimento di "Arti visive e discipline dello spettacolo"), a seguito dell'introduzione del nuovo ordinamento strutturato in un triennio formativo di primo livello ed in un successivo biennio specialistico, otteneva l'autorizzazione al rilascio di diplomi di I e di II livello.

Come si evince dal D.M. 175 del 2023 nonché dalle sentenze dell'AGA e dell'AGO, nonché dalle note versate in atti, l'Accademia, in data 31/3/2017, inoltrava una istanza di autorizzazione alla erogazione di corsi accademici nei confronti della quale l'ANVUR adottava parere positivo definitivo di cui alla Delibera n. 25 del 5/9/2017 in relazione ai corsi **di primo livello** e, con successivo Decreto MIUR n. 78 del 31/1/2018.

Sostanzialmente, l'Accademia Michelangelo veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005 n.212, con decorrenza dal 2017-2018, a rilasciare titoli accademici aventi pieno valore legale; **ciò con riferimento ai corsi triennali di primo livello in "Pittura" (DAPL 01), "Scultura" (DAPL 02), "Decorazione" (DAPL 03) e "Scenografia" (DAPL 05).**

Il medesimo Decreto autorizzativo 78/18, all'art. 3, prevedeva che l'ANVUR dovesse procedere alla valutazione periodica dell'istituto con cadenza triennale a partire dal primo e dal terzo anno di attività.

L'Accademia, al termine del terzo anno di attività autorizzata (2017/18, 2018/19, 2019/20), non inoltrava alcune comunicazioni e allegazioni documentali richieste dal Ministero, ricevendo la nota MUR prot. n. 9058 del 12.7.2022 con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di revoca di autorizzazione dei corsi di **primo livello.**

Successivamente il MUR emanava il Decreto n. 175 del 20.3.2023, di revoca dell'autorizzazione relativa al triennio di primo livello.

Successivamente, il MUR adottava l'ulteriore provvedimento prot. n. 5461 del 27.3.2023, mediante il quale veniva denegata l'attivazione dei distinti corsi specialistici di secondo livello in "Pittura" (DASL 01), "Scultura" (DASL 02), "Decorazione" (DASL 03) e "Scenografia" (DASL 05) in virtù di un rapporto di consequenzialità con il precedente Decreto di revoca n. 175/2023, asserendosi «che

codesta Istituzione non fa più parte del sistema dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a seguito del decreto ministeriale n. 175 del 20.3.2023» e, dunque, sarebbe «venuto meno il requisito per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa» con riferimento al biennio specialistico.

In sostanza, l'intervenuta revoca dell'accreditamento ministeriale per i corsi accademici di primo livello, ad opera del D.M. 175/2023, aveva fatto venire meno il presupposto necessario per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa. Come condivisibilmente rilevato *“il Ministero ha introdotto, un principio di progressività nelle autorizzazioni, prevedendo che l'attivazione di corsi di secondo livello avrebbe potuto essere autorizzata solo allorquando risultassero già attivati, presso il richiedente, corsi di primo livello, onde rendere coerente ed unitario l'intero percorso post-scolastico dei discenti che frequentano, per averla prescelta, l'istituzione accademica. Di conseguenza, la predetta attivazione dei corsi di primo livello, e la loro operatività al momento della domanda relativa al secondo livello, è stata configurata come un vero e proprio pre-requisito per l'ammissibilità di quest'ultima, che, in caso di insussistenza, pregiudica la possibilità del prosieguo del procedimento”* (Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10065 del 2022).

Il suddetto decreto di revoca fa 175/2023, tuttavia, salvo il riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti *“in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 (ossia “Pittura”, “Scultura”, “Decorazione” e “Scenografia”) alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018”.*

I titoli conseguiti dalla ricorrente non si annoverano tra quelli autorizzati sino al 2023, poiché la denominazione dei corsi seguiti suggerisce che gli stessi siano, più che master accademici inerenti le belle arti, corsi relativi alla formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e pertanto di competenza Ministero dell'istruzione e del Merito, che cura l'accREDITamento di tale tipologia di corsi di formazione.

Sul punto appare, però, opportuno precisare che sino al D.M. 175/2023 l'Accademia, in quanto annoverata tra le AFAM riconosciute, è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono

*soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”.
Tale status ha consentito all’Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico.*

Pertanto, i titoli culturali e accademici di I livello dell’Accademia, rilasciati a personale docente nel periodo in cui risultava AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall’a.s. 2017/18 e sino al 20.3.23, possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Nel caso di specie, i titoli posseduti dalla parte ricorrente sono stati conseguiti nell’intervallo temporale che va dall’a.s. 2017/18 sino al 20.3.23, con conseguente valutabilità ai fini delle graduatorie impugate.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi:

99 pt. nella G.P.S. II FASCIA - A028

85 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A031

85 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A034

89 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A050

99 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A051

85 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A052

87 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A060

Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate e della stratificazione del quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, accoglie il ricorso e per l’effetto:

dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l’Accademia Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento sono valutabili ai fini delle graduatorie G.P.S. per il biennio 2022 – 2024;

condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio integrale, come indicato in parte motiva, per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione alle G.P.S. per il biennio 2022 – 2024 nella provincia di Agrigento;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, 26/03/2025

Il Giudice

Gemma Di Stefano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

Settore Lavoro e Previdenza

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2281/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 6.5.2025, promossa da:

[REDACTED], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. MINISTERI MARCO

Ricorrente

C O N T R O

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa MAZZEO ANGELA ROSA , dott. Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17.10.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere stata inserita nelle GPS della provincia di Crotone per le classi di concorso AG56 (I fascia) e ADMM (I fascia) - giusta domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi del 16/04/2023-nonché per la classe A030 (II fascia), giusta domanda di inserimento del 29/05/2022, contestava l'omessa attribuzione, per ciascuna cdc, di n. 6 punti per il “ *Diploma di perfezionamento, Insegnare con la metodologia CLIL A.A 2021/2022. Corso erogato ai sensi dell'art. 14 del D.M n. 249 del 10/09/2010* ” nonché di n. 1 punto – nella classe di concorso A030 - per ulteriore diploma di perfezionamento “ *L'applicazione delle nuove tecnologie (TIC) in ambito didattico*”, titoli conseguiti presso l'Accademia delle Belle Arti

“Michelangelo” di Agrigento, in violazione di quanto previsto dalla O.M. n. 112/2022 (Allegato 4 , punto B12 ; Allegato 3, punto B12; Allegato 7, punto B12; Tab 4 – B15).

Tanto premesso, così concludeva *“ACCERTARE E DICHLARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale di 144 punti per la classi di concorso AG56; al riconoscimento del punteggio integrale di 86 punti per la classe di concorso ADMM al riconoscimento del punteggio integrale di 82 punti per la classe di concorso A030 per titoli culturali e di carriera dichiarati nella domanda di ammissione ed elenchi aggiuntivi, tra cui il CLIL, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Crotone; ACCERTARE E DICHLARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio di 17 punti per le classi di concorso AG56 e ADMM e 17 punti per la classe di concorso A030 per titoli culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Crotone; PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio integrale punteggio al riconoscimento del punteggio integrale di 144 punti per la classi di concorso AG56 e di 86 punti per la classe di concorso ADMM nonché di 82 punti per la classe di concorso A030 per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Crotone, in applicazione delle Tabelle A/3 e A/7 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112; CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua; IN OGNI CASO, CON DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO O, COMUNQUE, DISAPPLICAZIONE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo. Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso le competenze. Con la maggiorazione sui compensi di difesa di cui sopra del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 in ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso”.*

Il Ministero, nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato e insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione in atti è pacifico che la ricorrente sia in possesso del diploma “*Insegnare con la Metodologia CLIL*”, conseguito in data [REDACTED] 2022 presso l'Accademia di Belle Arti “*Michelangelo*” di Agrigento, ente accreditato nel sistema AFAM dall'anno scolastico 2017/2018 e sino al 20.03.2023 (cfr. all. 9 e 10 fascicolo ricorrente).

Altrettanto pacifico che la mancata attribuzione, da parte del Ministero, in favore della ricorrente, di n. 6 punti per le c.d.c. AG56, ADMM e A030 nonché di un ulteriore punto limitatamente alla cdc A030, è dipeso proprio dall'omessa valutazione di tale “*Diploma di perfezionamento, Insegnare con la metodologia CLIL, A.A 2021/2022. Corso erogato ai sensi dell'art. 14 del D.M n. 249 del 10/09/2010*”¹.

Il Ministero riteneva corretta la valutazione operata evidenziando come l'Accademia delle Belle Arti di Agrigento fosse (nuovamente) entrata a far parte del sistema AFAM, con decorrenza dall'anno accademico 2017/2018, in forza del decreto ministeriale n. 78 del 31 gennaio 2018, in veste di Istituzione privata, autorizzata ex art. 11, comma 1, del d.P.R. 212/2005, al rilascio di titoli accademici di primo livello in “Pittura” (DAPL 01), “Scultura” (DAPL02), “Decorazione” (DAPL 03), “Scenografia” (DAPL 05)”; chiariva, tuttavia, che siffatto accreditamento era venuto meno in forza del decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 (cfr. all. fascicolo ricorrente, deposito del 18.3.2024) a mezzo del quale era stato previsto che **“1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata all'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL02), Decorazione (DAPL 03); Scenografia (DAPL 05). 2. È fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018”**

¹ Invero gli allegati 3, 4, 7 dell' O.M. n. 112/2022, distinguendo in base alla graduatoria di riferimento, al punto B12 prevedono l'attribuzione di n. 6 punti per ciascun “*TITOLO di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE*”; mentre la tabella 4 al punto B15 prevede l'attribuzione di un punto per ciascun “*Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici*” (cfr. all. 26 fascicolo ricorrente).

Giova premettere che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.212 del 2005, recante il regolamento per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui emanazione è prevista dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, di riordino della "Alta Formazione artistica e musicale (cd. Istituti "AFAM")", stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica, l'autorizzazione può essere conferita anche alle istituzioni non statali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508, previa presentazione, da parte di queste ultime, di una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità del loro ordinamento didattico alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché dimostrativa della disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento della relativa attività.

In sostanza, il predetto regolamento ha consentito alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello, e in corsi biennali di secondo livello.

L'Accademia di Belle Arti "Michelangelo", che svolge attività didattica di alta formazione nel campo della "Pittura", "Scultura", "Decorazione" e "Scenografia" (Dipartimento di "Arti visive e discipline dello spettacolo"), a seguito dell'introduzione del nuovo ordinamento strutturato in un triennio formativo di primo livello ed in un successivo biennio specialistico, otteneva l'autorizzazione al rilascio di diplomi di I e di II livello.

Come si evince dal D.M. 175 del 2023 nonché dalle sentenze dell'AGA e dell'AGO, l'Accademia Michelangelo veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005 n.212, con decorrenza dal 2017-2018, a rilasciare titoli accademici aventi pieno valore legale; **ciò con riferimento ai corsi triennali di primo livello in "Pittura" (DAPL 01), "Scultura" (DAPL 02), "Decorazione" (DAPL 03) e "Scenografia" (DAPL 05).**

Successivamente il Ministero emanava il Decreto n. 175 del 20.3.2023, di revoca dell'autorizzazione relativa al triennio di primo livello, con la conseguenza che veniva meno il presupposto necessario per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa, come condivisibilmente osservato da Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10065 del 2022 *" il Ministero ha introdotto un principio di progressività nelle autorizzazioni, prevedendo che l'attivazione di corsi di secondo*

livello avrebbe potuto essere autorizzata solo allorché risultassero già attivati, presso il richiedente, corsi di primo livello, onde rendere coerente ed unitario l'intero percorso post-scolastico dei discenti che frequentano, per averla prescelta, l'istituzione accademica. Di conseguenza, la predetta attivazione dei corsi di primo livello, e la loro operatività al momento della domanda relativa al secondo livello, è stata configurata come un vero e proprio pre-requisito per l'ammissibilità di quest'ultima, che, in caso di insussistenza, pregiudica la possibilità del prosieguo del procedimento".

Il suddetto decreto di revoca 175/2023, tuttavia, fa salvo il riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti *"in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 (ossia "Pittura", "Scultura", "Decorazione" e "Scenografia") alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*.

I titoli conseguiti dalla ricorrente, come correttamente rilevato dal Ministero, non si annoverano tra quelli autorizzati sino al 2023.

Sul punto appare, però, opportuno precisare che sino al D.M. 175/2023 l'Accademia, in quanto annoverata tra le AFAM riconosciute, è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)".*

Tale status ha consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico.

Pertanto, i titoli culturali e accademici di I livello dell'Accademia, rilasciati a personale docente nel periodo in cui risultava AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall'a.s. 2017/18 e sino al 20.3.23, possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Nel caso di specie, il titolo posseduto dalla parte ricorrente è stato conseguito nell'intervallo temporale che va dall'a.s. 2017/18 sino al 20.3.23, con conseguente valutabilità ai fini delle graduatorie impugnate.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi:

-punteggio integrale di 144 punti per la classi di concorso AG56;

-punteggio integrale di 86 punti per la classe di concorso ADMM

-punteggio integrale di 82 punti per la classe di concorso A030

Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate e della stratificazione delle norme di riferimento.

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2281/2023, così provvede:

-dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" sono valutabili ai fini delle graduatorie G.P.S. per il biennio 2022 – 2024;

-condanna il Ministero a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio integrale, come indicato in parte motiva, per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione alle G.P.S. per il biennio 2022 – 2024 nella provincia di Crotone ;

-compensa le spese.

Crotone, 06/05/2025

IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessia Vilci



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 giugno 2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 329/2024

promossa da

██████████, C.F. ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ministeri, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,

-resistente-

e nei confronti di

tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento, relativamente alle classi di concorso A016, A020, A026, A032, A037, A047, A060 e B014,

-convenuti-

Oggetto: graduatoria provinciale per supplenze – riconoscimento titolo di I livello

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 5.02.2024, l'odierno ricorrente chiede – previa valutazione del Master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" da lui conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di

Agrigento in data ■■■ 2018 mediante riconoscimento di un punto - dichiararsi il proprio diritto all'attribuzione di 92 punti per le classi di concorso A060, A020, A037, A016, A047 e A032, 98 punti per la classe di concorso A026 e 92,5 punti per la classe di concorso B014 e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

A seguito della trasmissione del fascicolo per le determinazioni in ordine all'istanza di notifica per pubblici proclami e alla conseguente autorizzazione del Presidente della Sezione Civile, la parte ricorrente ha ritualmente effettuato la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei confronti di candidati inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento, relativamente alle classi di concorso A016, A020, A026, A032, A037, A047, A060 e B014, ma nessuno dei controinteressati si è costituito.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.

Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione *ratione temporis* applicabile che “*Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale*”.

In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento *"a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)"*, prevedendo altresì che l'ANVUR procedesse *"alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale"*.

A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima Accademia *"a decorrere dalla data del presente decreto (...) l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 03), Scenografia (DAPL 05)"*, pur facendo *"salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*.

Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia "Michelangelo", in quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)";* tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche,

certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al 20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, avendo il ricorrente conseguito il Master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" in data [REDACTED] 2018 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato, lo stesso risulta valutabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.

Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in accoglimento del ricorso, dichiara che la certificazione conseguita dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento è valutabile ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento, in suo favore, di 92 punti per le classi di concorso A060, A020, A037, A016, A047 e A032, 98 punti per la classe di concorso A026 e 92,5 punti per la classe di concorso B014;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, il 24 giugno 2025

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 giugno 2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 327/2024

promossa da

[REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ministeri, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,

-resistente-

e nei confronti di

tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento, relativamente alle classi di concorso A047, A060, A040, A020 e A037,

-convenuti-

Oggetto: graduatoria provinciale per supplenze – riconoscimento titolo di I livello

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 5.02.2024, l'odierna ricorrente chiede – previa valutazione del Master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" da lei conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di

Agrigento in data [REDACTED].2020 mediante riconoscimento di un punto - dichiararsi il proprio diritto all'attribuzione di 69 punti per la classe di concorso A047, 63 punti per le classi di concorso A060, A040 e A037 e 87 punti per la classe di concorso A020 e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiarato antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

A seguito della trasmissione del fascicolo per le determinazioni in ordine all'istanza di notifica per pubblici proclami e alla conseguente autorizzazione del Presidente della Sezione Civile, la parte ricorrente ha ritualmente effettuato la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei confronti di candidati inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento, relativamente alle classi di concorso A047, A060, A040, A020 e A037, ma nessuno dei controinteressati si è costituito.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.

Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione *ratione temporis* applicabile che *“Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”*.

In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento *"a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)"*, prevedendo altresì che l'ANVUR procedesse *"alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale"*.

A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima Accademia *"a decorrere dalla data del presente decreto (...) l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 03), Scenografia (DAPL 05)"*, pur facendo *"salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*.

Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia "Michelangelo", in quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)";* tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche,

certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al 20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, avendo la ricorrente conseguito il Master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" in data [REDACTED].2020 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato, lo stesso risulta valutabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.

Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in accoglimento del ricorso, dichiara che la certificazione conseguita dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento è valutabile ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia valida per il biennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 per la provincia di Agrigento e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento, in suo favore, 69 punti per la classe di concorso A047, 63 punti per le classi di concorso A060, A040 e A037 e 87 punti per la classe di concorso A020;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, il 24 giugno 2025

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3899/2024

promossa da

_____, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ministeri,
giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, e
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,

-resistente-

Oggetto: graduatoria provinciale per supplenze – riconoscimento titoli

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'odierno ricorrente chiede – previa valutazione del diploma di specializzazione biennale in "La Tecnologia didattica, la comunicazione e la cultura dell'integrazione nell'educazione", del master universitario di I livello "Discipline antropo-psicopedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche nella scuola" e del corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia CLIL" conseguiti presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento rispettivamente il [REDACTED] 2017, il [REDACTED] 2020 e [REDACTED] 2022 mediante il riconoscimento complessivo di sei punti - dichiararsi il proprio diritto all'attribuzione di 63,5 punti per la classe di concorso A012, 54,5 punti per la classe di concorso A022, 88,5 punti per la classe di



concorso A045, 55,5 punti per la classe di concorso A047 e 66,5 punti per la classe di concorso ADSS e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I Fascia valida per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di Agrigento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.

Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione *ratione temporis* applicabile che *“Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”*.

In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento *“a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura*



(DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)", prevedendo altresì che l'ANVUR procedesse *"alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale"*.

A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima Accademia *"a decorrere dalla data del presente decreto (...) l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 03), Scenografia (DAPL 05)"*, pur facendo *"salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*.

Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che – sebbene i titoli in questione derivino da corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti, che, in quanto tali, non rientrano tra i corsi accademici inerenti le belle arti espressamente autorizzati dal Ministero - sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia "Michelangelo", in quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)"*; tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al 20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.



Alla luce di tali considerazioni, va osservato che se da un lato il diploma di specializzazione biennale in "La Tecnologia didattica, la comunicazione e la cultura dell'integrazione nell'educazione" è stato acquisito il [REDACTED] 2017, ovvero antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione ministeriale, dall'altro, avendo il ricorrente conseguito il master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" in data [REDACTED] 2020 e il corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia CLIL" in data [REDACTED] 2022 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato, gli stessi risultano valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.

Avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" e il corso di perfezionamento annuale in "Insegnare con la Metodologia CLIL" conseguiti dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento sono valutabili ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I Fascia valida per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di Agrigento e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento, in suo favore, del relativo punteggio nelle classi di concorso A012, A022, A045, A047 e ADSS;

rigetta per il resto;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, il 7 ottobre 2025

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo





Tribunale Ordinario di Catania

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2026 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal
deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la
seguinte

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 9610/2023 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ministeri come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., cf: 80185250588,
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42
D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dal dott. Alessio Mario Riccobene,
funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la
Sicilia - Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania - Via Mascagni 52, Catania (CT), presso
il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: uspct@postacert.istruzione.it,

RESISTENTE

LICEO G. TURRISI COLONNA, c.f. 80009130875,

E NEI CONFRONTI DI

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia del personale docente valide per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 per la provincia di Catania relative alle classi di concorso A046 e ADSS

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Graduatorie provinciali per le supplenze; mancata valutazione di titoli culturali

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19 settembre 2023 il ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 26 maggio 2022 aveva presentato la domanda per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno di I fascia per la provincia di Catania valevoli per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24;

- in virtù dei titoli di accesso e dei titoli di servizio dichiarati gli erano stati attribuiti 93,5 punti nella GPS di II fascia per la classe di concorso A046 e 91 punti nella GPS di I fascia per la classe di concorso ADSS;

- nell'a.s. 2022/23 era stato destinatario di un incarico con decorrenza dal 05/09/2022 al 30/06/2023 presso il Liceo G. Turrisi Colonna di Catania;

- con decreto n. 3277 del 5 ottobre 2022 il dirigente scolastico del predetto Istituto aveva decretato la verifica e la convalida del punteggio con attribuzione di 91 punti (36 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 42 per i titoli di servizio) per la classe di concorso ADSS e di 93,5 punti (20,5 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 60 per i titoli di servizio) per la classe di concorso A046;

- con provvedimento di cui al prot. n. 4618 dell'1 marzo 2023 l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania aveva rideterminato il suddetto punteggio con attribuzione di 87 punti per la classe di concorso ADSS e di 89,5 punti per la classe di concorso A046;

- aveva pertanto proposto reclamo avverso tale provvedimento cui l'USR Sicilia aveva dato riscontro parzialmente positivo con nota di cui al prot. n. 18232 del 25 luglio 2023 rappresentando che *“il titolo che non è stato valutato, CLIL, è stato rilasciato da un ente che non risulta essere autorizzato all'istituzione di tale corso di studio, ai sensi delle note MUR prot. n. 14853 del 30.05.2022, prot. n. 10779 del 13.04.2022 e prot. n. 3192 del 22.02.2023. Il titolo inserito in B 15 invece, “Metodologie e strategie didattiche per l'insegnamento*

curriculare”, è stato valutato sia in ADSS che in A046” e rideterminando il punteggio con attribuzione di 88 punti per la classe di concorso ADSS e di 90,5 punti per la classe di concorso A046;

- aveva pertanto proposto ulteriore reclamo rimasto privo di riscontro.

Parte ricorrente ha rappresentato che in data 16 dicembre 2021 aveva conseguito il titolo relativo al corso di perfezionamento “Insegnare con la metodologia CLIL” regolarmente istituito dall’Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, il quale era stato erogato ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 341/1990, del d.m. n. 270 del 22 ottobre 2004 e del d.m. n. 616 del 10 agosto 2017 nonché in base a quanto previsto dallo Statuto universitario. Ha, quindi, assunto l’illegittimità del provvedimento con cui l’amministrazione scolastica non aveva ritenuto valutabile il suddetto titolo ed ha dedotto di avere diritto all’attribuzione di ulteriori 3 punti nelle graduatorie richiamate.

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato ha chiesto *“Accertare e dichiarare [il diritto] del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale di 91 pt. nella G.P.S. I fascia ADSS e di 93,5 pt. nella G.P.S. II fascia A046 per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, per il biennio 2022-2024, nella provincia di Catania; - per l’effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale di 91 pt. nella G.P.S. I fascia ADSS e di 93,5 pt. nella G.P.S. II fascia A046 per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, (...) per il biennio 2022-2024, nella provincia di Catania, in applicazione delle Tabelle A/4 ed A/7 dei titoli valutabili allegate all’O.M. 6 maggio 2022 n. 112; - conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua; - in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento o comunque per la disapplicazione ex art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo. – Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso le competenze. – Con la maggiorazione sui compensi di difesa di cui sopra del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 in ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che*

consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso".

Con memoria depositata in data 21 febbraio 2024 si è costituito tardivamente in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire del ricorrente stante l'*"irrelevanza di ogni decretazione su posizioni di diritto del ricorrente, in ragione dell'avvenuta contrattualizzazione dello stesso sia con il titolo dedotto in causa, sia senza"*.

Nel merito l'Amministrazione scolastica ha dedotto la legittimità dei provvedimenti contestati con il ricorso in quanto con il d.m. n. 175 del 20 marzo 2023 è stata revocato l'accREDITAMENTO all'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento facendo salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi accademici di primo livello in Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia mentre il corso "Insegnare con la metodologia CLIL" non viene espressamente menzionato.

Pertanto, l'Amministrazione resistente ha formulato le seguenti conclusioni *"- Dichiarare inammissibile il ricorso, cautelare e di merito, in accoglimento di una delle eccezioni preliminari di cui al presente atto; - Rigettare il ricorso formulato ex art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché perché carente di prova; - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c."*.

Formulata dal ricorrente istanza volta a notificare il ricorso ai litisconsorti necessari mediante pubblici proclami, è stata autorizzata la notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c..

Eseguite le formalità di cui al provvedimento del 9 novembre 2023, nessuno dei controinteressati si è costituito, ne va pertanto dichiarata la contumacia.

Si dà atto altresì che in data 11 gennaio 2024 a mezzo mail indirizzata alla mail del tribunale di Catania (tribunale.catania@giustizia.it), inoltrata alle mail della sezione lavoro e del dirigente amministrativo della sezione, è pervenuta "nota su ricorso [REDACTED] Tribunale CT Sezione Lavoro NRG 9610/23 ud. 1 marzo 2024" a firma della dirigente scolastica dell'istituto scolastico che ha rappresentato che la rettifica del punteggio è avvenuta ad opera dell'ufficio scolastico regionale, non potendo perciò imputarsi alcuna responsabilità al liceo che aveva invece riconosciuto il punteggio richiesto dalla parte

ricorrente: è appena il caso di rilevare che trattasi di documentazione inammissibile, pervenuta da soggetto non costituito in giudizio.

In esito all'udienza del 9 gennaio 2026, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente – viene decisa a mezzo della presente sentenza.

1. Va, innanzitutto, premesso che unico legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, datore di lavoro della ricorrente, mentre privi di legittimazione passiva sono l'Ufficio scolastico regionale e l'Istituto scolastico convenuti, essendo gli stessi mere articolazioni territoriali del Ministero medesimo, comunque costituitosi attraverso il funzionario delegato *ex art. 417-bis c.p.c.* in epigrafe indicato.

2. Inoltre, va rigettata l'eccezione sollevata dal Ministero resistente in ordine al difetto di interesse ad agire del ricorrente.

Invero, le circostanze allegate dall'Amministrazione scolastica – secondo cui le graduatorie per cui è causa hanno perso validità a decorrere dall'1 settembre 2025 e il ricorrente è stato comunque contrattualizzato sia nell'a.s. 2022/23 che nell'a.s. 2023/24 - non appaiono, di per sé, sufficienti a far venire meno l'interesse che permane quanto alla rettifica del punteggio.

3. Nel merito, il ricorrente ha promosso la presente controversia per conseguire, previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti indicati in ricorso, l'accertamento del diritto alla valutazione ai fini giuridici nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente vigenti per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 relative alle classi di concorso ADSS e A046 del diploma di perfezionamento annuale "Insegnare con la metodologia CLIL" conseguito in data [REDACTED] 2021 presso l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento con attribuzione di ulteriori 3 punti.

Nelle note *ex art. 127 ter c.p.c.* depositate in data 5 gennaio 2026 parte ricorrente ha inoltre chiesto "... di voler condannare le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, a riconoscere i predetti titoli in tutte le procedure amministrative future (mobilità, graduatorie, concorsi, progressioni di carriera) che prevedano la valutazione di titoli di perfezionamento e master di primo livello, con divieto assoluto di disconoscimento

dei medesimi titoli in qualsiasi procedura successiva basata su criteri analoghi, salvo modifiche sostanziali della disciplina normativa di riferimento espressamente previste da fonti primarie”.

Ciò premesso, è provato che in data 26 maggio 2022 il ricorrente ha avanzato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e che nell’ambito della predetta domanda ha dichiarato di aver conseguito, tra l’altro, il diploma di perfezionamento sopra richiamato (v. doc. 1 parte ricorrente e doc. 3 parte resistente).

Come risulta dalla documentazione in atti l’Amministrazione scolastica convenuta ha riconosciuto a [REDACTED] un punteggio pari a 91 punti (36 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 42 per i titoli di servizio) nella GPS di I fascia per la classe di concorso ADSS ed a 93,5 punti (20,5 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 60 per i titoli di servizio) nella GPS di II fascia per la classe di concorso A046 (cfr. decreto di verifica e convalida n. 3277 del 5 ottobre 2022 a firma del dirigente scolastico del Liceo G. Turrisi Colonna di Catania di cui al doc. 6 parte ricorrente).

Senonché, con provvedimento di cui al prot. n. 4618 dell’1 marzo 2023 (doc. 7 parte ricorrente) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania ha ritenuto *“di non poter confermare la proposta dell’Istituzione scolastica, poiché sono stati erroneamente attribuiti dei punti nella sezione relativa ai Titoli accademici, professionali e culturali”* e, di conseguenza, ha rideterminato il suddetto punteggio con attribuzione di 87 punti per la classe di concorso ADSS e di 89,5 punti per la classe di concorso A046.

In seguito al reclamo proposto avverso tale provvedimento da parte del ricorrente (doc. 8 parte ricorrente), con nota di cui al prot. n. 18232 del 25 luglio 2023 (doc. 9 parte ricorrente) l’USR Sicilia gli ha comunicato che *“il suo reclamo è stato in parte accolto, il titolo che non è stato valutato, CLIL, è stato rilasciato da un ente che non risulta essere autorizzato all’istituzione di tale corso di studio, ai sensi delle note MUR prot. n. 14853 del 30.05.2022, prot. n. 10779 del 13.04.2022 e prot. n. 3192 del 22.02.2023. Il titolo inserito in B 15 invece, “Metodologie e strategie didattiche per l’insegnamento curricolare”, è stato valutato sia in ADSS che in A046”*. Ne è conseguita la rideterminazione del punteggio con attribuzione di 88 punti per la classe di concorso ADSS e di 90,5 punti per la classe di concorso A046.

3.1. Prima di esaminare le doglianze avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre premettere che le graduatorie provinciali e d’istituto del personale docente

sono le graduatorie da cui gli istituti scolastici attingono i nominativi degli aspiranti con cui stipulare contratti di lavoro a termine (c.d. supplenze) e che le procedure di costituzione ed aggiornamento di tali graduatorie sono disciplinate da appositi provvedimenti ministeriali.

In particolare, le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 sono state disciplinate dall'O.M. n. 112/2022 la quale prevede:

- che i partecipanti alla procedura dichiarino nelle rispettive domande i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse e che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze vengano determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate all'uopo predisposte;
- che il controllo dei titoli dichiarati dal singolo candidato e della correttezza del punteggio (auto)attribuito avvenga in un momento successivo alla costituzione delle graduatorie, ossia dopo la stipula del primo contratto di lavoro da parte dell'aspirante.

Le tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado di cui agli allegati A/4 e A/7 dell'ordinanza ministeriale sopra citata stabiliscono, per quanto qui d'interesse, l'attribuzione di un determinato punteggio (3 punti per ciascun titolo) per la *“Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14”* (v. punto B.13).

Al riguardo, giova richiamare l'art. 11, comma 1, del DPR n. 212/2005 (*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*) che nella versione *ratione temporis* applicabile al caso di specie – ossia quella antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 1, comma 10, lett. a), del DPR n. 82/2024 - prevedeva quanto segue: *“Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo*

dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge [n. 508/1999], l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”.

In altri termini, la disposizione citata consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima della entrata in vigore della legge n. 508/1999, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa al fine di renderla uniforme ai principi introdotti dal nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

3.2. Nel caso di specie, il decreto ministeriale n. 78 del 31 gennaio 2018 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del DPR citato, l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento “*a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in: - Pittura (DAPL01) – Scultura (DAPL02) – Decorazioni (DAPL03) – Scenografia (DAPL05)*” prevedendo, altresì, che l'ANVUR procedesse “*alla valutazione periodica dell'Istituto (...) in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale*”.

Tuttavia, in seguito alla delibera n. 31 del 10 febbraio 2022 con cui l'ANVUR ha espresso una valutazione negativa circa il mantenimento dei requisiti di iniziale accreditamento di cui all'art. 11 del DPR n. 212/2005 “*con riferimento ai corsi di diploma accademico di I livello autorizzati presso l'Accademia Michelangelo di Agrigento*”, con decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 il Ministro dell'università e della ricerca ha disposto la revoca all'Accademia di belle arti Michelangelo dell'autorizzazione concessa con il d.m. n. 78 del 31 gennaio 2018 “*all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazione (DAPL03), Scenografia (DAPL05)*” facendo salvo “*il riconoscimento del valore legale dei diplomi (...) conseguiti in data antecedente alla data*

del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018".

Ciò posto, va osservato che, sebbene il corso di perfezionamento annuale "Insegnare con la metodologia CLIL" debba ricondursi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti che, in quanto tali, non rientrano tra i corsi accademici concernenti le belle arti espressamente autorizzati dal Ministero, sino all'emanazione del d.m. n. 175 del 20 marzo 2023 l'Accademia di belle arti Michelangelo era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico in quanto ente annoverato nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).

Invero, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, "Il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti: a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola; b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa; c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico". Il successivo comma 5 prevede, poi, che "Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)".

Lo status di Istituzione AFAM ha, dunque, consentito all'Accademia di belle arti Michelangelo di rilasciare, per il periodo compreso tra la concessione dell'autorizzazione e la successiva revoca, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di primo livello, master di primo livello per la formazione del personale

scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di primo livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui è stata legalmente riconosciuta (i.e. dall'anno accademico 2017/2018 al 20 marzo 2023) devono essere oggetto di valutazione nell'ambito delle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico secondo quanto previsto nelle tabelle di valutazione vigenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante che parte ricorrente ha conseguito il diploma di perfezionamento annuale "Insegnare con la metodologia CLIL" il [REDACTED] 2021 (doc. 11 parte ricorrente), ossia in una data ricompresa nel periodo in cui l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento è stata legalmente riconosciuta, tale titolo risulta valutabile ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie indicate in ricorso, conformemente a quanto previsto dalle tabelle di cui agli allegati A/4 e A/7 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 (v. punto B.13).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3.3. La domanda formulata da parte ricorrente con le note del 5 gennaio 2026 volta ad ottenere una condanna *"a riconoscere i predetti titoli in tutte le procedure amministrative future (mobilità, graduatorie, concorsi, progressioni di carriera) che prevedano la valutazione di titoli di perfezionamento e master di primo livello, con divieto assoluto di disconoscimento dei medesimi titoli in qualsiasi procedura successiva basata su criteri analoghi, salvo modifiche sostanziali della disciplina normativa di riferimento espressamente previste da fonti primarie"* deve ritenersi nuova e in quanto tale inammissibile (cfr. Cass., 9 novembre 2006, n. 23908).

4. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della normativa ad esse sottesa nonché della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] con ricorso depositato in data 19 settembre 2023, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- Dichiarare la contumacia dei docenti controinteressati;
- dichiarare il diritto di parte ricorrente alla valutazione ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze del

diploma di perfezionamento annuale “Insegnare con la metodologia CLIL” conseguito in data [REDACTED] 2021 presso l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento;

- per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del relativo punteggio in favore del ricorrente nell'ambito della GPS di I fascia per la classe di concorso ADSS e della GPS di II fascia per la classe di concorso A046 valide per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 per la provincia di Catania;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Catania, 24 gennaio 2026

Il Giudice del Lavoro

Concetta Ruggeri



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3687 del 2025, e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. MINISTERI MARCO, giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. CONTI GIAMPIERO ex art. 417 bis c.p.c.;

-resistente -

Oggetto: Altre ipotesi

Conclusioni: come in atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 10.10.25 **[REDACTED]** ha esposto di essere docente inclusa nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Agrigento (GPS), e nelle correlate Graduatorie di Istituto (GI), per le sedi scelte, valevoli per gli anni scolastici 2024-2026, al fine del conferimento di nomine annuali (GPS) o temporanee per supplenze brevi (GI).

Lamentava che nell'attribuzione del punteggio attribuito per le GPS non erano stati valutati, con riferimento agli specifici punti delle Tabelle A/1 e A/7 allegate all'O.M. 88 del 16 maggio 2024, i titoli presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, nello specifico:

-Corso annuale di perfezionamento: "I DSA E LA LEGGE 170/2017: RESPONSABILITA' CIVILI, STRUMENTI INFORMATICI E STRATEGIE DIDATTICHE", 1500 ore e 60 CFU, conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data **[REDACTED]** 2017, nell'A.A.2016-2017 (n. 1 punti - B. 15 e B.22- Tabella A/1 e A/7 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 88 del 16 maggio 2024);

-Corso di 200 ore: “L’UTILIZZO DEL TABLET IN AMBITO DIDATTICO”, (100H), 100 ORE, conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento in data [REDACTED] 2017, nell’A.A.2016-2017 (n. 0,5 punto -B.17 e B.24 Tabelle A/1 e A/7 dei titoli valutabili allegate all’O.M. 88 del 16 maggio 2024);

-Corso di Perfezionamento Annuale in: “INSEGNARE CON LA METODOLOGIA CLIL”, 1500 ore e 60 CFU, conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento in data [REDACTED] 2022, nell’A.A. 2021-2022 (n. 3 punti - B.13 e B.20– Tabelle A/1 e A/7 dei titoli valutabili allegate all’O.M. 88 del 16 maggio 2024);

Chiedeva quindi il riconoscimento dei titoli e la condanna dell’Amministrazione all’aggiornamento della graduatoria, con richiesta di *astreinte* ex art. 614 cpc.

Si costituiva il Ministero dell’istruzione e del merito a mezzo funzionario contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente, viene decisa all’esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell’udienza del 26.5.26.

Motivi della decisione

Giova premettere che l’art. 11, comma 1, del D.P.R. n.212 del 2005, recante il regolamento per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui emanazione è prevista dall’articolo 2 della legge n. 508 del 1999, di riordino della “Alta Formazione artistica e musicale (cd. Istituti “AFAM”)), stabilisce che, fino all’entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione e il riequilibrio dell’offerta didattica, l’autorizzazione può essere conferita anche alle istituzioni non statali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508, previa presentazione, da parte di queste ultime, di una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità del loro ordinamento didattico alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché dimostrativa della disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento della relativa attività.

In sostanza, il predetto regolamento ha consentito alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell’entrata in vigore della legge, di chiedere l’ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello, e in corsi biennali di secondo livello.

L’ Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, che svolge attività didattica di alta formazione nel campo della “Pittura”, “Scultura”, “Decorazione” e “Scenografia” (Dipartimento di “Arti visive e discipline dello spettacolo”), a seguito dell’introduzione del nuovo ordinamento strutturato in un triennio formativo

di primo livello ed in un successivo biennio specialistico, otteneva l'autorizzazione al rilascio di diplomi di I e di II livello.

Come si evince dal D.M. 175 del 2023 nonché dalle sentenze dell'AGA allegate al ricorso, nonché dalle note versate in atti, l'Accademia, in data 31/3/2017, inoltrava una istanza di autorizzazione alla erogazione di corsi accademici nei confronti della quale l'ANVUR adottava parere positivo definitivo di cui alla Delibera n. 25 del 5/9/2017 in relazione ai corsi **di primo livello** e, con successivo Decreto MIUR n. 78 del 31/1/2018.

Sostanzialmente, l'Accademia Michelangelo veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005 n.212, con decorrenza dal 2017-2018, a rilasciare titoli accademici aventi pieno valore legale; **ciò con riferimento ai corsi triennali di primo livello in “Pittura” (DAPL 01), “Scultura” (DAPL 02), “Decorazione” (DAPL 03) e “Scenografia” (DAPL 05).**

Il medesimo Decreto autorizzativo 78/18, all'art. 3, prevedeva che l'ANVUR dovesse procedere alla valutazione periodica dell'istituto con cadenza triennale a partire dal primo e dal terzo anno di attività.

L'Accademia, al termine del terzo anno di attività autorizzata (2017/18, 2018/19, 2019/20), non inoltrava alcune comunicazioni e allegazioni documentali richieste dal Ministero, ricevendo la nota MUR prot. n. 9058 del 12.7.2022 con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di revoca di autorizzazione dei corsi di **primo livello**.

Successivamente il MUR emanava il Decreto n. 175 del 20.3.2023, di revoca dell'autorizzazione relativa al triennio di primo livello.

Successivamente, il MUR adottava l'ulteriore provvedimento prot. n. 5461 del 27.3.2023, mediante il quale veniva denegata l'attivazione dei distinti corsi specialistici di secondo livello in “Pittura” (DASL 01), “Scultura” (DASL 02), “Decorazione” (DASL 03) e “Scenografia” (DASL 05) in virtù di un rapporto di consequenzialità con il precedente Decreto di revoca n. 175/2023, asserendosi *«che codesta Istituzione non fa più parte del sistema dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a seguito del decreto ministeriale n. 175 del 20.3.2023»* e, dunque, sarebbe *«venuto meno il requisito per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa»* con riferimento al biennio specialistico.

In sostanza, l'intervenuta revoca dell'accreditamento ministeriale per i corsi accademici di primo livello, ad opera del D.M. 175/2023, aveva fatto venire meno il presupposto necessario per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa.

Come condivisibilmente rilevato *“il Ministero ha introdotto, un principio di progressività nelle autorizzazioni, prevedendo che l'attivazione di corsi di secondo livello avrebbe potuto essere autorizzata solo allorquando risultassero già attivati, presso il richiedente, corsi di primo livello, onde rendere coerente ed unitario l'intero percorso post-scolastico dei discenti che frequentano, per averla prescelta,*

l'istituzione accademica. Di conseguenza, la predetta attivazione dei corsi di primo livello, e la loro operatività al momento della domanda relativa al secondo livello, è stata configurata come un vero e proprio pre-requisito per l'ammissibilità di quest'ultima, che, in caso di insussistenza, pregiudica la possibilità del prosieguo del procedimento" (Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10065 del 2022).

Il suddetto decreto di revoca n. 175/2023 fa, tuttavia, salvo il riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti "in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 (ossia "Pittura", "Scultura", "Decorazione" e "Scenografia") alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018".

*I titoli conseguiti dalla ricorrente **non si annoverano tra quelli autorizzati sino al 2023**, poiché la denominazione dei corsi seguiti suggerisce che gli stessi siano, più che master accademici inerenti le belle arti, corsi relativi alla formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e pertanto di competenza Ministero dell'istruzione e del Merito, che cura l'accreditamento di tale tipologia di corsi di formazione.*

Sul punto appare, però, opportuno precisare che sino al D.M. 175/2023 l'Accademia, in quanto annoverata tra le AFAM riconosciute, è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui "Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)".

Tale status ha consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico.

Pertanto, i titoli culturali e accademici di I livello dell'Accademia, rilasciati a personale docente nel periodo in cui risultava AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall'a.s. 2017/18 e sino al 20.3.23, possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Nel caso di specie, i titoli posseduti dalla parte ricorrente sono stati conseguiti nell'intervallo temporale che va dall'a.s. 2017/18 sino al 20.3.23, con conseguente valutabilità ai fini delle graduatorie impugnate.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente attribuzione dei seguenti punteggi complessivi:

- 183,0 pt. per la classe di concorso AAAA;
- 78,5 pt. per la classe di concorso ADAA;
- 141,5 pt. per la classe di concorso EEEE;
- 72,5 pt. per la classe di concorso ADEE.

Quanto alla domanda di emissione di misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c., deve rilevarsi che per espressa previsione normativa (v. ult. co. della norma in parola) tale istituto non è applicabile alle controversie di lavoro pubblico e privato di cui all'art. 409 cpc.

Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate e della stratificazione del quadro normativo di riferimento nonché alla luce del rigetto della richiesta di astreinte, dando atto del mancato funzionamento dei link ipertestuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto:

dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento sono valutabili ai fini delle graduatorie G.P.S. per il biennio 2024 – 2026;

condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio integrale, come indicato in parte motiva, per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione alle G.P.S. per il biennio 2026 – 2026 nella provincia di Agrigento;

rigetta la richiesta ex art. 614 bis cpc;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, 26/05/2026

Il Giudice

Gemma Di Stefano



Tribunale Ordinario di Agrigento

Sezione Lavoro

N.R.G. 1803/2025

Il Giudice Pietro Mastrorilli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv.to

MINISTERI MARCO

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dal dott.

CONTI GIAMPIERO

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 14.5.2025 [REDACTED] ha esposto di essere docente inclusa nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Agrigento (GPS), e nelle correlate Graduatorie di Istituto (GI), per le sedi scelte, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, al fine del conferimento di nomine annuali (GPS).

Ha lamentato che, nell'attribuzione del punteggio attribuito per le GPS, non erano stati valutati, con riferimento agli specifici punti delle tabelle allegate all' O.M. 112/2022 e n.88 del 16 maggio 2024, i titoli conseguiti presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, nello specifico:

-Master universitario di I livello: "DISCIPLINE ANTROPO PSICOPEDAGOGICHE, METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLA SCUOLA, conseguito con impegno complessivo 1500 ore – 60 CFU) nell'A.A. 2018/2019;

- Master universitario di I livello "GLI ASPETTI PEDAGOGICI DELLE DISCIPLINE ARTISTICHE PER L'INSEGNAMENTO CURRICULARE E LE STRATEGIE DIDATTICHE DEI BES, conseguito con impegno complessivo 1500 ore – 60 CFU) nell'A.A. 2019/2020; (v. docc. 05), laddove la mancata valutazione di tali titoli aveva determinato una decurtazione del punteggio:

a. 2 punti in ADMM

b. 2 punti in A008

c. 2 punti in A016

d. 2 punti in A017;

Chiedeva quindi il riconoscimento dei titoli e la condanna dell'Amministrazione all'aggiornamento della graduatoria.

Si è costituito il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento a mezzo funzionario contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, previa istruzione documentale, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che gli allegati 3, 4, 7 dell' O.M. n. 112/2022, distinguendo in base alla graduatoria di riferimento, al punto B12 prevedono l'attribuzione

di n. 6 punti per ciascun “Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE”;

mentre la tabella 4 al punto B15 prevede l’attribuzione di un punto per ciascun “*Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici*” (nello stesso senso v. gli allegati della citata O.M. n. 88 del 16.5.2024 al punto B22).

Ciò detto va ricostruito il quadro normativo di riferimento.

L’art. 3 della l. n. 508/1999 istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

In particolare, l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, prevede al comma 1:

fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

comma 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la

valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico (co. 5).

Dunque l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212 del 2005, recante il regolamento per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui emanazione è prevista dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, di riordino della "Alta Formazione artistica e musicale" (cd. Istituti "AFAM"), stabilisce che, fino all'entrata in vigore del regolamento disciplinante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica, l'autorizzazione può essere conferita anche alle istituzioni non statali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508.

La nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, fornisce, poi, indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005; in particolare al punto 6 "valutazione periodica" prevede che *"l'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 e tenendo, altresì, conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività, e in seguito, con cadenza quinquennale....Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente,*

nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR... La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n.212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con D.M., sulla base del parere dell'ANVUR”.

Dunque, in base alla normativa vigente, le autorizzazioni a rilasciare i titoli di alta formazione sono concesse con decreto Ministeriale e sono soggette a periodica revisione, all'esito della quale può seguire, in mancanza del persistere dei requisiti richiesti, la revoca dell'autorizzazione.

L'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, con D.M. n. 78 del 31 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005, era stata autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento ai corsi triennali in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 039) e Scenografia (DAPL05).

Si evince anche dal D.M. 175 del 2023 che l'Accademia Michelangelo veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005 n.212, con decorrenza dal 2017-2018, a rilasciare titoli accademici aventi pieno valore legale; ciò con riferimento ai corsi triennali di primo livello.

Successivamente il Ministero emanava il Decreto n. 175 del 20.3.2023, di revoca dell'autorizzazione relativa al triennio di primo livello, con la conseguenza che veniva meno il presupposto necessario per poter ottenere l'ampliamento dell'offerta formativa, come condivisibilmente osservato da Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10065 del 2022.

Il suddetto decreto di revoca, tuttavia, fa salvo il riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti “in data antecedente alla data del presente decreto, nonché i diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai

corsi di cui al comma 1 (ossia "Pittura", "Scultura", "Decorazione" e "Scenografia") alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018".

Sul punto appare opportuno precisare, quanto alle obiezioni svolte dal Ministero in ordine alla valutazione degli specifici titoli di cui sopra (master universitari), che sino al D.M. 175/2023, l'Accademia, in quanto annoverata tra le AFAM riconosciute, è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui "Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)".

Tale status ha consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico.

Pertanto, i titoli culturali e accademici rilasciati dall'Accademia a personale docente nel periodo in cui risultava AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall'a.s. 2017/18 e sino al 20.3.23, possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Nel caso di specie, i titoli posseduti da parte ricorrente (v. sopra) sono stati appunto conseguiti nell'intervallo temporale che va dall'a.s. 2017/18 sino al 20.3.23, con conseguente valutabilità ai fini delle graduatorie impugnate.

Compete pertanto all'istante la valutazione di ulteriori:

-2 punti per la classe di concorso ADMM, dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale di n.198;

-di 2 punti per le classi di concorso A008 dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale n. 148,50;

-di 2 punti per le classi di concorso A016 dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale di n. 146,50;

-di 2 punti per le classi di concorso A017 dichiarati nella domanda di ammissione del 08-06-2024 per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Agrigento e quindi al riconoscimento del punteggio integrale di n. 149,50.

Le spese di lite sono compensate alla luce della complessità delle questioni affrontate, della stratificazione del quadro normativo di riferimento e della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto:

dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento sono valutabili ai fini

delle graduatorie G.P.S. per il biennio 2024 – 2026;

condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio integrale, come indicato in parte motiva, per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione alle G.P.S. per il biennio 2024 – 2026 nella provincia di Agrigento;

compensa le spese tra tutte le parti in causa.

Agrigento, 03/06/2026

Il Giudice

Dott. Pietro Mastrorilli



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2026, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4707/2025

promossa da

██████████, C.F. ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ministeri, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,

-resistente-

Oggetto: graduatoria provinciale per supplenze – riconoscimento titoli di I livello

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 16.12.2025, l'odierna ricorrente chiede – previa valutazione del diploma di specializzazione in “Inclusione Scolastica, Strumenti e Metodologie per l'apprendimento e la Comunicazione”, del master universitario di I livello “Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola” e del diploma di perfezionamento annuale in “Strategie didattiche per l'apprendimento attivo e la collaborazione” da lei conseguiti presso l'Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento rispettivamente il ██████████.2020, il ██████████.2018 e il ██████████.2022 mediante il riconoscimento complessivo di 4 punti - dichiararsi il proprio diritto

all'attribuzione di 126 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di I fascia nella classe di concorso A028 e di 107 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di II fascia nella classe di concorso A050 e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento, in suo favore, dei suindicati punteggi ai fini dell'inserimento nelle G.P.S. valide per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di Agrigento; chiede altresì condannarsi l'amministrazione convenuta al riconoscimento dei suddetti titoli in tutte le procedure amministrative future (mobilità, graduatorie, concorsi, progressioni di carriera) nonché al pagamento di una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza e di una penale di 1.000,00 euro per ogni futuro disconoscimento dei titoli riconosciuti con la sentenza in procedure amministrative successive. Con condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiarato antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.

Va premesso che l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 212/2005 – contenente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - prevedeva nella versione *ratione temporis* applicabile che *“Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”*.

In altre parole, il suddetto regolamento consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa, per renderla uniforme ai principi introdotti a seguito

dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

Tanto premesso, occorre rilevare come il decreto ministeriale n. 78 del 31.01.2018 abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento *"a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazioni (DAPL03), Scenografia (DAPL05)"*, prevedendo altresì che l'ANVUR procedesse *"alla valutazione periodica dell'Istituto al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale"*.

A seguire, con decreto ministeriale n. 175 del 20.03.2023, è stata revocata alla medesima Accademia *"a decorrere dalla data del presente decreto (...) l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 03), Scenografia (DAPL 05)"*, pur facendo *"salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*.

Orbene, applicando le superiori previsioni al caso di specie, va osservato che sino all'emanazione del D.M. n. 175 del 20.03.2023 l'Accademia "Michelangelo", in quanto annoverata nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, secondo cui *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)"*; tale status ha, dunque, consentito all'Accademia di poter rilasciare, per il periodo predetto, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, master di I livello per la formazione del personale scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di I livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui risultava legalmente riconosciuta - ossia dall'anno accademico 2017/2018 sino al

20.03.2023 - possono essere valutati nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico, ove le tabelle prevedano la valutazione di titoli di I livello.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che - avendo la parte ricorrente conseguito il diploma di specializzazione in "Inclusione Scolastica, Strumenti e Metodologie per l'apprendimento e la Comunicazione", il master universitario di I livello "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" e il diploma di perfezionamento annuale in "Strategie didattiche per l'apprendimento attivo e la collaborazione" rispettivamente il [REDACTED] 2020, il [REDACTED] 2018 e il [REDACTED] 2022 e, dunque, nell'intervallo temporale suindicato - gli stessi risultino valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie qui impugnate.

Diversamente, non merita accoglimento la richiesta di estendere gli effetti della pronuncia ad eventuali future procedure di aggiornamento delle graduatorie, in quanto le stesse risultano allo stato non indette e disciplinate da fonti normative potenzialmente suscettibili di modifica; con riferimento a tali procedure, si ritiene dunque che non sussista, in capo alla parte ricorrente, un interesse attuale e concreto ad agire, risolvendosi la domanda nella richiesta di una pronuncia riferita ad un inadempimento meramente eventuale e futuro, non ancora verificatosi e neppure attualmente prevedibile con sufficiente grado di certezza.

Analogamente, non appare condivisibile la domanda volta all'emissione di una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., giacché per espressa previsione legislativa tale istituto non si applica "*alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409*", né l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto la condanna per responsabilità aggravata presuppone alcune circostanze (segnatamente, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria di controparte) di cui non è stata data prova nel caso di specie.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.

Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che le certificazioni conseguite dalla parte ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento sono valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II Fascia valide per il biennio scolastico

2024/2025 e 2025/2026 per la provincia di Agrigento e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento, in suo favore, di 126 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di I fascia nella classe di concorso A028 e di 107 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (G.P.S.) di II fascia nella classe di concorso A050;

rigetta per il resto;

compensa le spese.

Così deciso in Agrigento, il 9 giugno 2026

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo